

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2019

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [T.B. contro la Svizzera](#) del 30 aprile 2019 (n. 1760/15)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); collocamento a fini assistenziali nel reparto di sicurezza di un penitenziario.

La causa riguarda un ricorrente minorenni all'epoca dei fatti e condannato per omicidio a una pena detentiva di quattro anni, la pena massima prevista dal diritto penale minorile. Dopo aver scontato l'intera pena e alla fine delle misure di protezione ordinate dall'autorità penale, il ricorrente è stato oggetto di una decisione di collocamento a fini assistenziali ordinata dall'autorità civile.

La Corte ha osservato che in seguito alla suddetta decisione il ricorrente è stato collocato nel reparto di sicurezza di un penitenziario per il solo motivo che egli rappresentava un pericolo per altri. La Corte ha constatato che il Consiglio federale ha precisato che la protezione di terzi può costituire un elemento supplementare per valutare la situazione ma che non è di per sé determinante. Nella sua decisione di principio (DTF 138 III 593), il Tribunale federale ha d'altronde espressamente sottolineato che la privazione della libertà a fini assistenziali per il solo motivo della messa in pericolo di terzi non è prevista dalla legge e che quest'ultimo non costituisce un motivo di collocamento. La Corte ha concluso che il richiedente era quindi detenuto nel penitenziario da aprile 2014 ad aprile 2015 senza base legale e a mero titolo preventivo. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [I.M. contro la Svizzera](#) del 9 aprile 2019 (n. 23887/16)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); esame insufficiente di una misura di rinvio.

La causa riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di rinnovare il permesso di dimora del ricorrente, un cittadino kosovaro residente in Svizzera dal 1993, e l'obbligo impartitogli di lasciare la Svizzera a seguito della condanna per stupro commesso nel 2003. Il ricorrente, cui è stato riconosciuto un tasso d'invalidità dell'80 per cento, vive attualmente in Svizzera con i suoi figli maggiorenni, dai quali dipende.

La Corte ha giudicato che, avendo deciso più di 12 anni dopo il reato commesso dal ricorrente, il Tribunale amministrativo federale (TAF) non ha tenuto conto dello sviluppo del comportamento del ricorrente né valutato l'impatto del grave peggioramento della sua salute sul rischio di recidiva. Non ha neppure preso in considerazione la solidità dei legami sociali, culturali e familiari del ricorrente con il Paese ospitante (Svizzera) e quello di destinazione (Kosovo) né ha svolto un'analisi sufficientemente approfondita delle implicazioni della dipendenza del ricorrente dai suoi figli maggiorenni. La Corte ha statuito che il TAF ha effettuato un esame superficiale della proporzionalità della misura di rinvio e che, vista l'assenza di un'effettiva valutazione degli interessi in gioco, le autorità svizzere non sono riuscite a dimostrare in maniera convincente che il provvedimento di allontanamento fosse proporzionale agli scopi perseguiti e quindi necessario in una società democratica. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [Etienne Kiss-Borlase contro la Svizzera](#) del 20 giugno 2019 (n. 52877/11)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 2 CEDU); rispetto della presunzione d'innocenza.

Mediante la società E. Kiss-Borlase Bureau Fiduciaire SA il ricorrente dirige e gestisce la società Valurex International SA, una società panamense con una succursale a Ginevra. In seguito a una denuncia all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro presso l'Ufficio federale di polizia, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'inchiesta giudiziaria contro il ricorrente e suo padre per sospetto riciclaggio di denaro aggravato. Al termine dell'inchiesta ha deciso di sospendere la procedura a favore del ricorrente, addossandogli tuttavia una parte delle spese giudiziarie poiché riteneva che, tenuto conto delle infrazioni alla legge federale sul riciclaggio di denaro, il ricorrente dovesse assumere una parte dei costi dell'inchiesta.

Invocando l'articolo 6 paragrafo 2 CEDU, il ricorrente adduce che l'addossamento di una parte delle spese giudiziarie dopo la sospensione della procedura penale non è conforme al principio della presunzione d'innocenza.

La Corte ha statuito che la decisione del MPC di addossare una parte delle spese giudiziarie al ricorrente, responsabile dell'avvio dell'inchiesta, si basava sull'apprezzamento della responsabilità civile del ricorrente e non su quella penale per atti di corruzione o riciclaggio di denaro. Ha pertanto concluso che l'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione non si applica alla procedura in questione. Per tale motivo la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Nicolae Virgiliu Tanase contro la Romania](#) del 25 giugno 2019 (n. 41720/13)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto d'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); articoli della CEDU applicabili in caso di incidenti che hanno provocato lesioni gravi.

La causa riguarda un giudice gravemente ferito in un incidente stradale. Il procedimento penale, al quale il ricorrente aveva partecipato in qualità di parte civile, è stato abbandonato otto anni dopo l'incidente in seguito alla decisione di non perseguire i due altri conducenti coinvolti nell'incidente.

Dinnanzi alla Corte il ricorrente ha lamentato soprattutto l'inefficienza e la durata dell'inchiesta penale nonché l'impossibilità - secondo la propria valutazione - di ottenere una decisione sulla base della sua azione civile.

La Grande camera ha colto l'occasione per precisare quali sono gli articoli della CEDU applicabili in caso di incidenti che provocano lesioni gravi. Viste le lesioni potenzialmente mortali subite dal ricorrente, la Grande camera ha deciso di esaminare esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 2 CEDU (diritto alla vita) la parte delle censure riguardante l'efficacia dell'inchiesta. Ha statuito che l'inchiesta è stata approfondita e che ha permesso di produrre numerosi elementi probatori volti a chiarire le cause dell'incidente. Il ricorrente ha avuto accesso agli atti, ha potuto ricorrere pienamente ai rimedi giuridici previsti dal diritto interno per contestare le decisioni delle autorità e chiedere di aggiungere agli atti elementi supplementari. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU per quanto riguarda l'inchiesta condotta sull'incidente (13 voti contro 4).

La Corte ha constatato che nonostante la sua azione civile connessa al procedimento penale non abbia potuto essere esaminata dalla giurisdizione penale a causa dell'abbandono del procedimento contro gli altri due conducenti, il ricorrente avrebbe potuto usare altri mezzi per far valere i suoi diritti civili. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto d'accesso a un tribunale) (16 voti contro 1).

Infine, la Corte ha constatato che, tenuto conto della complessità del caso e delle misure ripetutamente prese dalle autorità per chiarirne le circostanze, il periodo di quasi otto anni necessario alle autorità per chiudere l'inchiesta non è da considerarsi eccessivo. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un processo equo entro un termine ragionevole) (10 voti contro 7).

Sentenza [G.S. contro la Bulgaria](#) del 4 aprile 2019 (n. 36538/17)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); estradizione di un cittadino georgiano verso l'Iran dove potrebbe essere condannato alla fustigazione.

La causa riguarda un cittadino georgiano il quale ritiene che, se estradato in Iran, vi sarebbe accusato di furto e quindi probabilmente condannato alla fustigazione.

La Corte ha constatato in particolare che i tribunali bulgari si sono limitati a supporre che la sola pena che il ricorrente poteva rischiare in Iran era la detenzione. Tuttavia, il reato di cui era accusato, ossia il furto, è anche punibile con la fustigazione. Secondo vari rapporti internazionali e altri elementi da cui si deduce che la fustigazione è una pena corrente ritenuta legittima dalle autorità iraniane, il ricorrente rischiava di essere condannato a un massimo di 74 frustate. Inoltre, la Corte ha affermato di essere molto restia a credere alle garanzie contro la tortura fornite da uno Stato in cui tale trattamento è endemico o frequente. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [A.M. contro la Francia](#) del 29 aprile 2019 (n. 12148/18)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rinvio in Algeria del ricorrente condannato per partecipazione ad atti terroristici e divieto definitivo di entrare sul territorio francese.

La causa riguarda il rinvio in Algeria e il divieto definitivo di entrare sul territorio francese nei confronti del ricorrente condannato in Francia per aver partecipato ad atti terroristici.

La Corte ha concluso che la situazione generale relativa al trattamento di persone legate al terrorismo in Algeria non impedisce, di per sé, l'allontanamento del ricorrente. Ha ritenuto l'apprezzamento dei fatti da parte delle giurisdizioni francesi appropriato e sufficientemente suffragato dai dati interni e da quelli forniti da altre fonti affidabili e oggettive.

La Corte ha constatato che non vi sono motivi seri e verosimili di credere che, nel caso di un rinvio in Algeria, il ricorrente vi correrebbe un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. L'assenza di garanzie diplomatiche da parte delle autorità algerine non rimette in discussione tale giudizio. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kancial contro la Polonia](#) del 23 maggio 2019 (n. 37023/13)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); uso eccessivo della forza da parte della polizia e assenza di un'inchiesta adeguata.

Nella causa in esame, il ricorrente ha sostenuto di essere stato vittima di atti brutali da parte della polizia in occasione di un intervento delle forze dell'ordine; in particolare, gli agenti di polizia avrebbero fatto uso di un dissuasore elettrico.

La Corte ha constatato che la polizia non sarebbe stata costretta a usare la forza dopo l'immobilizzazione del ricorrente e che pertanto ha agito in modo eccessivo. Inoltre l'uso della forza è contrario alla legge, secondo la quale la polizia può ricorrere alla forza soltanto per far rispettare gli ordini impartiti. Vista la natura delle lesioni subite dal ricorrente e delle sofferenze psichiche e fisiche che ne sono risultate, la Corte ha concluso che il ricorrente ha

subito un trattamento inumano e degradante. Inoltre, le sue allegazioni di maltrattamento non sono state oggetto di un'indagine. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Marcello Viola contro l'Italia](#) del 13 giugno 2019 (n. 77633/16)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); ergastolo ostativo

La causa riguarda l'ergastolo ostativo (pena detentiva a vita irriducibile).

La Corte ha rammentato che la dignità umana è l'elemento portante del sistema messo in atto dalla Convenzione. Non si può privare una persona della libertà senza mirare nel contempo al suo reinserimento e senza fornirle una possibilità di recuperare la libertà. Pertanto, la Corte ha considerato che la detenzione a vita inflitta al ricorrente restringe eccessivamente la sua prospettiva di scarcerazione e la possibilità di riesaminare la sua pena. La detenzione a vita non può quindi essere considerata una pena riducibile ai fini dell'articolo 3 CEDU. La Corte ha tuttavia ricordato che gli Stati contraenti hanno a disposizione un ampio margine d'apprezzamento per decidere in merito alla durata adeguata delle pene detentive. Il fatto che una pena di detenzione a vita possa essere scontata nella sua integralità non la rende irriducibile. Di conseguenza, la possibilità di riesaminare la reclusione a vita implica per il condannato la possibilità di chiedere la scarcerazione, ma non significa per forza che la ottenga se costituisce ancora un pericolo per la società. Violazione dell'articolo 3 CEDU (maggioranza).

Sentenza [SH.D e altri contro la Grecia, l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Slovenia](#) del 13 giugno 2019 (n. 14165/16)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); condizioni inadatte in Grecia per i migranti minorenni non accompagnati.

Il ricorso riguarda le condizioni di soggiorno in Grecia di cinque migranti minorenni afgani non accompagnati.

Invocando l'articolo 3 CEDU, tutti i ricorrenti si sono lamentati delle loro condizioni di soggiorno in Grecia. In particolare, due ricorrenti hanno denunciato le loro condizioni di alloggio nei posti di polizia di Polykastro e di Filiata, dove erano stati posti sotto custodia cautelare, e quattro ricorrenti quelle nel campo d'Idomeni. Invocando l'articolo 5 CEDU, tre ricorrenti hanno ritenuto che il loro collocamento in custodia cautelare nei locali dei posti di polizia di Polykastro, Filiata e Aghios Stefanos non erano compatibili con questa disposizione della Convenzione.

La Corte ha dichiarato irricevibili le censure avanzate contro l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Slovenia per mancanza manifesta di fondamento; ha invece dichiarato ricevibili le censure avanzate contro la Grecia.

Sotto il profilo dell'articolo 3 CEDU, la Corte ha giudicato che le condizioni di detenzione cui sono stati sottoposti tre ricorrenti in diversi posti di polizia costituiscono un trattamento degradante, ricordando che la detenzione in tali luoghi può far nascere negli interessati un senso d'isolamento dal mondo esterno con conseguenze potenzialmente negative per il loro benessere fisico e psichico. Inoltre, la Corte ha statuito che le autorità non hanno fatto ciò che si poteva ragionevolmente esigere da loro per soddisfare l'obbligo di prendere in consegna e di proteggere i quattro ricorrenti che hanno vissuto per un mese nel campo di Idomeni in un ambiente inadatto alla loro condizione di adolescenti; un obbligo che incombeva allo Stato greco trattandosi di persone particolarmente vulnerabili in ragione della loro età. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sotto il profilo dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, la Corte ha giudicato che il collocamento di tre dei ricorrenti in posti di polizia corrisponde a una privazione della libertà, poiché il governo greco non ha spiegato le ragioni per cui le autorità hanno inizialmente collocato i ricorrenti in

posti di polizia – per giunta in condizioni di detenzione degradanti – e non in altri luoghi di alloggio provvisori. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Al Husin contro Bosnia e Erzegovina](#) del 25 giugno 2019 (n. 10112/16)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza ed esame della legalità della detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); detenzione per vari anni in un centro per stranieri.

La causa concerne un uomo detenuto per lunghi periodi nell'attesa di un'eventuale espulsione mentre le autorità cercavano un Paese terzo sicuro che potesse accoglierlo. Il ricorso riguarda la sua detenzione da luglio 2012.

La Corte ha giudicato in particolare che a partire da agosto 2014 sarebbe dovuto risultare evidente che nessun Paese era disposto ad accettare il ricorrente, ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale. Il ricorrente è stato rimesso in libertà soltanto a febbraio 2016, essendosi protratta la ricerca di un Paese che potesse accoglierlo. La Corte ha statuito che il periodo di detenzione ha costituito una violazione dei suoi diritti poiché i motivi giustificanti la detenzione erano divenuti inapplicabili. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 per quanto riguarda la detenzione del ricorrente da agosto 2014 a febbraio 2016. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU per quanto riguarda la detenzione da luglio 2012 a marzo 2013 e da marzo 2014 ad agosto 2014. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU.

Sentenza [Doyle contro l'Irlanda](#) del 23 maggio 2019 (n. 51979/17)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); interrogatorio della polizia senza la presenza di un avvocato.

Nella presente causa il ricorrente ha sostenuto che il suo diritto all'assistenza di un avvocato è stato limitato in occasione di un interrogatorio della polizia nell'ambito di un caso di omicidio. Pur avendo potuto parlare con il suo avvocato prima e dopo essere stato sentito per la prima volta, le regole di polizia in vigore all'epoca vietavano infatti la presenza di un avvocato durante gli interrogatori.

La Corte ha statuito che nei casi come quello in esame, in cui nessun motivo impellente giustifica la restrizione del diritto di beneficiare dell'assistenza di un avvocato, è necessario un esame molto attento. Dopo aver esaminato l'intera procedura ha tuttavia concluso che l'equità complessiva del processo non è stata intaccata.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera c CEDU (diritto a un processo equo e all'assistenza da parte di un difensore di propria scelta) (sei voti contro uno).

Sentenza [Chiarello contro la Germania](#) del 20 giugno 2019 (n. 497/17)

Diritto a un processo equo entro un termine ragionevole (art. 6 par. 1 CEDU); qualità di vittima (art. 34 CEDU); riparazione sufficiente per un procedimento eccessivamente lungo.

La causa riguarda la durata di un procedimento penale. La Corte ha statuito in particolare che il ricorrente non può più pretendere lo status di vittima ai sensi dell'articolo 34 CEDU. Ha appurato infatti che il fatto di ridurre di tre mesi la sua pena detentiva con la condizionale costituisca una riparazione adeguata e sufficiente per un procedimento penale eccessivamente lungo. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un processo equo entro un termine ragionevole) (unanimità).

Sentenza [Halabi contro la Francia](#) del 16 maggio 2019 (n. 66554/14)

Diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU); visita del domicilio per controllare dei lavori in assenza dell'inquilino e senza la sua autorizzazione.

La causa riguarda la conformità di una visita del domicilio, effettuata in base al codice urbanistico (code de l'urbanisme), con il diritto al rispetto del domicilio garantito dall'articolo 8 CEDU.

A marzo 2009, due agenti del servizio urbanistico della città di Grasse hanno ispezionato un complesso immobiliare per controllare i lavori realizzati. Gli agenti hanno steso un verbale in cui hanno constatato che determinati lavori non rispettavano il permesso di costruzione rilasciato e non corrispondevano agli interventi dichiarati. Queste operazioni si sono svolte senza il previo accordo del proprietario o dell'inquilino e in loro assenza.

La Corte ha statuito che in mancanza del consenso dell'inquilino o di un'autorizzazione giudiziaria e di un rimedio giuridico efficace, la visita del domicilio per questioni di urbanistica non può ritenersi proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ilgar Mammadov contro l'Azerbaijan](#) del 29 maggio 2019 (n. 15172/13) (Grande camera)

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (articolo 46 par. 1 CEDU).

Si tratta della prima sentenza della Corte su una procedura per violazione fondata sull'articolo 46 paragrafo 1 CEDU.

La causa riguarda il deferimento alla Corte da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo responsabile del controllo dell'esecuzione delle sentenze, della questione della presunta violazione da parte dell'Azerbaijan dell'obbligo di conformarsi alla sentenza del 2014 nella causa del militante politico Ilgar Mammadov (ricorso n. 15172/13), poiché tale Stato non lo aveva scarcerato incondizionatamente.

La Corte ha statuito in particolare che il governo azerbaijano ha adottato soltanto provvedimenti limitati per eseguire la sentenza in questione e che quindi non ha agito in buona fede o in maniera conforme alle conclusioni e allo spirito della sentenza resa nella causa Mammadov. Violazione dell'articolo 46 paragrafo 1 e rinvio della causa al Comitato dei Ministri affinché quest'ultimo esamini le misure da adottare.

[Parere consultivo del 10 aprile 2019 chiesto dalla Corte di cassazione francese](#) (Domanda n. P16-2018-001) (Grande Camera)

Rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una maternità surrogata e la madre sociale.

In virtù dell'articolo 1 del Protocollo numero 16 alla CEDU, la Corte di cassazione francese ha presentato alla Corte una richiesta di parere consultivo sulle seguenti questioni:

« 1. Rifiutandosi di iscrivere nel registro dello stato civile l'atto di nascita del figlio nato all'estero in seguito a una maternità surrogata, in quanto designa come «madre legale» la «madre sociale», mentre l'iscrizione dell'atto è ammessa se l'atto designa il «padre sociale», padre biologico del figlio, uno Stato parte supera il margine d'apprezzamento di cui dispone in riferimento all'articolo 8 [CEDU]? In tale contesto è opportuno distinguere se il figlio è concepito o meno con i gameti della «madre sociale»?

2. Nell'ipotesi di una risposta positiva a una delle domande precedenti, la possibilità della madre sociale di adottare il figlio del suo coniuge, padre biologico, in modo da stabilire il rapporto di filiazione, permette di rispettare i requisiti dell'articolo 8 CEDU?»

La Corte ha reso all'unanimità il parere secondo cui se, come nell'ipotesi formulata nelle domande della Corte di cassazione, un figlio è nato all'estero, in seguito a una maternità surrogata, dai gameti del padre sociale e di una donatrice e il rapporto di filiazione tra il figlio e il padre sociale è stato riconosciuto dal diritto interno:

1. il diritto del figlio al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscere il rapporto di filiazione tra il figlio e la madre sociale designata come «madre legale» nell'atto di nascita legalmente accertato all'estero;

2. il diritto del figlio al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU non esige che il riconoscimento del rapporto di filiazione si effettui mediante l'iscrizione nel registro dello stato civile dell'atto di nascita legalmente accertato all'estero; il riconoscimento può avvenire anche in altro modo, ad esempio mediante l'adozione da parte della madre sociale, a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano che il riconoscimento sia attuato in modo efficace e celere, nel rispetto dell'interesse superiore del figlio.